

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAIER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1967

Ricostruzione di immobili nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

ONOREVOLI SENATORI. — Nei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, si sono avuti purtroppo molti immobili violentemente investiti dalle acque e dal fango che hanno subito danni tanto gravi da non poter essere riportati neppure attraverso adeguate opere di restauro, in condizione di abitabilità e di sicurezza. Tali immobili devono essere demoliti, onde provvedere alla loro completa ricostruzione. Si tratta anche di immobili in zone centrali e popolose di alcune città, nelle quali vigono norme e prescrizioni di Piano regolatore che, in casi di ricostruzione ai fini speculativi, stabiliscono limitazioni assai rilevanti specialmente per quanto concerne i volumi. Queste norme recano grave danno a quei proprietari che, costretti loro malgrado a demolire gli immobili danneggiati, devono sottostare, nella ricostruzione, a limitazioni così severe stabilite dai Piani regolatori che la ricostruzione diventa onerosa e talvolta addirittura impossibile.

In questi casi sarebbe perciò opportuno che i Sindaci fossero autorizzati a derogare alle norme e prescrizioni di Piano regolatore, nei limiti indispensabili per rendere economicamente e praticamente possibile la ricostruzione di quegli immobili lesionati dall'alluvione e mareggiate, onde consentire

a quei proprietari di alloggi che sono stati costretti a demolire le proprie case a poterle ricostruire nei volumi preesistenti.

Il presente disegno di legge si propone appunto di consentire a quei proprietari che sono obbligati a demolire le proprie case, non potendole consolidare, la ricostruzione delle case medesime nei limiti del volume preesistente anche in contrasto con il Piano regolatore generale.

Tali facilitazioni, del resto, non sono nuove nel nostro ordinamento, in quanto anche nei decreti di ricostruzione per le zone distrutte da eventi bellici fu prevista la possibilità da parte del Sindaco di derogare alle norme stabilite dai suddetti piani di ricostruzione, in casi di particolare importanza o per ragioni documentate da stati di fatto preesistenti, meritevoli di particolare considerazione (vedi ad esempio per Firenze, decreto ministeriale 30 marzo 1949, n. 645/1049 e norme edilizie allegate).

Poichè in taluni casi le norme del Piano regolatore generale, consentono ricostruzioni nei limiti di volume di poco superiore alla metà di quello preesistente, è facile immaginare i problemi che sorgono allorchè si tratta di grossi edifici condominiali.

Per questo nutro piena fiducia nel voto favorevole degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, il Sindaco è autorizzato a rilasciare le licenze di costruzione anche in deroga alle norme e prescrizioni del Piano regolatore generale e dei Regolamenti edilizi locali, quando si tratti di demolizioni e ricostruzioni di immobili danneggiati dalle dette calamità e per i quali gli Uffici del Genio civile abbiano riconosciuto l'impossibilità della riparazione o del consolidamento.

Nelle ricostruzioni di detti immobili non potranno essere superati i volumi dei fabbricati preesistenti.